REGOLAMENTO PER LA SOCIETÀ DEL CASINO DI COMO

Società del Casino di Como



REGOLAMENTO

PER LA

SOCIETÀ DEL CASINO

DI

COMO

Nona Edizione

COMO
DAI TIP. PROV. FIGLI DI C. A. OSTINELLI

1867.

TITOLO I.

Della Società in generale.

1.

È instituita con superiore approvazione, e col titolo di ***Casino della Regia Città di Como***, una Società di civili, onesti e ben educati cittadini. Ogni Socio è obbligato a far parte della Società per tre anni consecutivi. Quelli che allo scadere dei tre anni volessero cessare di appartenere alla Società dovranno farne dichiarazione in iscritto tre mesi prima almeno della scadenza del terzo anno. Chi non fa questa dichiarazione s' intende obbligato d' anno in anno, ferma la disposizione del preavviso di tre mesi ([1]).

2.

Il numero dei Soci è stabilito a sessanta. Potrà però essere aumentato a centoventi colle norme e ne' modi prescritti nel titolo IV di questo Regolamento.

3.

La conversazione amichevole, i leciti ed onesti trattenimenti, e la lettura dei giornali e delle principali opere periodiche formano lo scopo della Società.

4.

A questo fine sono aperte ogni giorno dalle ore 10 antimeridiane sino a mezzanotte, ed anche più coll'assenso della Direzione, le sale appositamente destinate.

5.

I Soci e le persone radunate si astengono da quei discorsi od argomenti che possono dar motivo di ragionevole censura o di smodata discussione, e da quei giuochi, i quali, sebbene non proibiti dai Regolamenti dello Stato, possono produrre dannose conseguenze alla economia individuale od al decoro della Società.

6.

Non è lecito il cambiare la destinazione primitiva delle sale indicate agli articoli 3 e 4; sarà però facol-

tativo ai Rappresentanti della Società il permettere che possano alcune volte servire a feste da ballo, accademie musicali, trattenimenti particolari di poesia estemporanea, d'oggetti interessanti di fisica, d'istoria naturale o di dotte curiosità meritevoli dell'osservazione d'una colta adunanza (2).

7.

A tutte le spese occorrenti per l'aprimento e per la continuazione del Casino si fa fronte:

1. Colla tassa di lire venti austriache da pagarsi da ciascun Socio all'atto dell'ammissione; (3)

2. Col contributo di lire sedici austriache da pagarsi individualmente dai Soci di semestre in semestre anticipatamente; (4)

3. Coi prodotti delle così dette *sedute* dei giuochi.

Le norme pel pagamento delle tasse e dei contributi sono stabilite al titolo VI.

8.

Le interpretazioni, modificazioni, variazioni ed aggiunte, che si rendessero necessarie al presente Regolamento, l'elezione dei Rappresentanti della Società, l'accettazione e l'esclusione dei Soci, l'approvazione dei bilanci annuali, e la trattazione di qualunque altro oggetto o generale o straordinario, appartengono alle

deliberazioni del congresso generale della Società. L'amministrazione e gli altri oggetti ordinari sono affidati alle cure d' una Direzione scelta nel seno della Società medesima.

TITOLO II.

Direzione ed amministrazione della Società.

9.

La Direzione della Società è composta di un Conservatore, di quattro Ispettori, d' un Economo, d' un Ragioniere e d' un Segretario. I Soci eletti a questi uffici durano in carica un anno, e possono essere rieletti. I nuovi nominati assumono l' esercizio delle proprie incumbenze col 1 gennaio di ciascun anno (5). La Direzione avrà un sussidiario pel proprio ufficio, nominato dalla medesima fuori del seno della Società, col diritto dell' intervento al Casino. Oltre ai membri della Direzione la Società nomina nel suo seno un Cassiere.

10.

Per queste elezioni si formano nell' ultimo congresso generale di ciascun anno delle schede segrete. Chi vien nominato a pluralità assoluta di voti s' intende eletto senza ulteriore scrutinio. Qualora non emerga tale plu-

ralità, si pongono ai voti i primi tre che nelle schede hanno avuto la pluralità; e se anche questo scrutinio rimanesse senza effetto, fra i detti primi tre si farà l'elezione a sorte.

11.

Non sono compatibili due ispezioni stabili in un solo individuo.

12.

Incumbe alla Direzione di presiedere a tutti gli affari della Società: perciò la vigilanza per l'osservanza del Regolamento, l'economica amministrazione de' fondi assegnati per le spese ordinarie dell'andamento del Casino, la compilazione dei registri, la polizia e le discipline di buon ordine nelle adunanze giornaliere e nelle convocazioni, e la redazione degli atti della Società sono incarichi affidati alla Direzione.

13.

La scelta dei giornali e delle opere periodiche per la sala di lettura è officio della Direzione. Essa determina parimenti sulla concessione dei trattenimenti indicati all'articolo 6, il tutto senza aggravio degli ordinari contributi.

14.

Propone una tariffa per le tasse di seduta dei giuochi ed un regolamento per gli inservienti.

15.

Spetta alla Direzione di sollecitare quel Socio che si trovasse moroso al pagamento dei contributi e delle tasse ordinate. Dopo trascorso un trimestre senza che il Socio vi abbia soddisfatto, è precisamente commesso alla Direzione di sospendere il di lui intervento al Casino, non restando per questo dispensato il Socio dall' obbligo del soddisfacimento del suo debito. nè degli impegni contratti verso la Società.

16.

Appartiene alla Direzione il riconoscere alla fine di ciascun anno i conti di cassa. Da tali conti si desumerà, nei primi quindici giorni dell' anno, un prospetto attivo e passivo, che sarà ostensibile in un coi ricapiti a qualunque Socio che lo richiedesse nei quindici giorni successivi, e sarà poi presentato alla prima convocazione generale della Società per l' approvazione. Sulle risultanze di tale prospetto sarà dalla Direzione appoggiato il quadro preventivo delle spese dell' anno susseguente, da presentarsi come sopra nella generale convocazione.

17.

Il riparto delle incumbenze da affidarsi rispettivamente ai singoli membri della Direzione verrà eseguito dal Conservatore.

18.

Negli affari che non sono rispettivamente affidati all' immediato disimpegno di ciascun membro, la Direzione determinerà collegialmente. Essa si convoca dietro invito del Conservatore, il quale ne è Presidente, ed ha il voto preponderante in caso di parità di suffragi. Le adunanze sono legali quando, previo invito a tutti i membri, il numero de' presenti non è minore di cinque. Delibera a pluralità di voti. Gli atti sono firmati da tutti gl' intervenuti.

19.

Il Conservatore in caso di assoluto impedimento si farà supplire da un Ispettore. Gli altri membri della Direzione potranno farsi supplire da un Socio, coll' approvazione del Conservatore.

TITOLO III.

Delle convocazioni ordinarie e straordinarie dei Soci.

20.

Sono stabilite due convocazioni generali e fisse della Società. La prima si terrà nei primi giorni di febbraio di ciascun anno; la seconda nei primi di agosto.

21.

La prima ha per oggetto la ricognizione generale del bilancio consuntivo dell'anno trascorso, e l'approvazione del quadro preventivo del nuovo anno. La seconda ha per iscopo la rinnovazione dei membri della Direzione e del Cassiere. Gli altri affari, che occorressero, possono indistintamente trattarsi nell'una o nell'altra di queste convocazioni.

22.

Per questi congressi generali ordinari i Soci sono avvisati con apposito viglietto del Conservatore, al rispettivo domicilio, quindici giorni prima del giorno stabilito per la convocazione. I viglietti d'avviso portano un cenno degli oggetti da trattarsi nel congresso.

23.

Possono aver luogo delle straordinarie convocazioni per quegli oggetti che la Direzione riguarderà siccome urgenti. L' invito sarà diramato nei modi e nelle forme prescritte nell' articolo antecedente almeno tre giorni prima di quello stabilito per l' unione.

24.

Nessuna determinazione è valida se non si trova presente alla medesima la metà del numero totale dei Soci.

25.

Non potendosi procedere per mancanza di numero dei Soci a deliberare, il Conservatore dichiara che avrà luogo un secondo congresso tre giorni dopo quello del primo, e ne vien dato avviso regolare a tutti i Soci. In tale adunanza saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti.

26.

Negli affari che richiedono immediata decisione la Direzione determina, e si riserva di riferire l' operato ed i motivi al primo congresso generale.

27.

La Direzione ha l' iniziativa degli affari da proporsi nelle convocazioni della Società.

28.

Le deliberazioni sono rendute valide dalla pluralità assoluta dei voti degli intervenuti.

29.

Il metodo di votare è stabilito per ballottazione segreta. Il Conservatore innanzi alla votazione chiarirà sè medesimo e gli astanti che l' urna a doppio serbatoio sia regolarmente costrutta, e preparata in modo che non possa ammettere equivoco. Chiusi a chiave i serbatoi, l' urna sarà portata nella sala attigua a quella dell'adunanza alla presenza del Conservatore e del Segretario. Ciascun Socio entrerà solo nella sala a dare il voto.

30.

In caso d' impedimento è permesso al Socio di farsi rappresentare da un altro Socio. L' atto di sostituzione sarà scritto e firmato dal Socio che delega, ed è sempre limitato ad un solo congresso. Un Socio non potrà avere più di due procure.

31.

D' ogni congresso e delle relative deliberazioni viene steso dal Segretario il processo verbale, che si sottoscrive dal Conservatore, o da chi lo rappresenta, dal Segretario e da cinque Soci fra gl' intervenuti.

TITOLO IV.

Ammissione e cessazione dei Soci.

32.

Qualunque individuo, che sia fornito delle qualità volute dall'art. 1, e che abbia compiuta l'età d'anni diciotto, può col mezzo d'un Socio domandare alla Direzione d'essere proposto a far parte della Società.

33.

La Direzione, radunata come è disposto all'art. 19, determina a scrutinio segreto se la domanda sia ammissibile.

34.

Nel caso affermativo la Direzione propone l'aspirante alla Società nella prima convocazione generale; nel caso negativo dichiara per iscritto al Socio proponente la determinazione contraria.

35.

La proposizione della Direzione vien posta ai voti nella convocazione generale nei modi ordinari, senza ulteriore inquisizione o dibattimento sull'ammissibilità della persona. L'esito viene registrato nel protocollo della convocazione, e se ne dà parte nei modi regolari.

36.

Un individuo così ammesso nella Società, dall'epoca dell'ammissione entra a parte di tutti i diritti competenti ai Soci, e si assume i pesi di anticipazione ed annualità, e le obbligazioni ingiunte dal presente Regolamento.

37.

Si cessa d'appartenere alla Società o per cangiamento di domicilio, o per esclusione ordinata dalla Società medesima.

38.

Il cambiamento di domicilio dovrà essere partecipato alla Direzione. Il Socio che cessa per questo modo per fatto non proprio ha diritto di ricevere, dedotto il contributo del semestre incominciato, i due terzi della quota del residuo attivo sociale risultante dall'ultimo bilancio. Tali diritti saranno trasmissibili a suoi eredi.

39.

I titoli che possono dar luogo all'esclusione per ordine della Società sono: un fatto di clamorosa indecenza, una condotta che abbia mano mano demeritata la confidenza della Società, una ostinata renitenza al pagamento dei contributi oltre sei mesi dall'epoca della scadenza.

40.

All' evenienza d' uno di questi casi è ingiunto alla Direzione di convocare anche straordinariamente la Società, perchè determini se il Socio abbia meritata l' esclusione.

41.

Proposto il titolo che può essere causa d' esclusione pel Socio, la Società passa allo scrutinio segreto, senza dibattimento. La deliberazione sarà notificata alla parte.

42.

Venendo escluso un Socio per renitenza ostinata ai pagamenti, o per gli altri casi preveduti dall' articolo 39, perde il diritto alla quota di residuo attivo che gli potesse competere a norma dell' art. 38.

TITOLO V.

Diritti ed obbligazioni dei Soci.

43.

Non si riconosce fra i Soci nè preminenza di rango o di condizione, nè differenza di contributo. Tutti hanno un egual diritto nella Società, un' egual voce nelle deliberazioni, la medesima obbligazione e risponsabilità negli impegni sociali per tutto il tempo convenuto nell'art. 1 (6).

44.

Ciascun Socio può condurre nelle sale della Società una o più signore con cui sia legato in parentela. I limiti di questa si estenderanno per l'ammissione alle mogli, madri, figlie, sorelle, cognate, zie e nipoti dei Soci.

45.

Per la prima volta le signore dovranno essere presentate alla Società da quel Socio al quale appartengono per parentela in uno dei gradi indicati.

46.

Le signore intervengono alle conversazioni ordinarie della Società affatto senza etichetta; e senza etichetta, ma però con tutta l'officiosità vi sono ricevute.

47.

Qualunque Socio potrà presentare alla Società, colla adesione del Conservatore, uno o più estranei, pei quali necessariamente risponde. Di massima un estraneo non può essere ammesso più di tre volte alla Società.

48.

Qualunque Socio potrà presentare al Conservatore od a chi ne fa le veci un forestiere, perchè sia ammesso nelle conversazioni della Società. Il Socio presentante risponde sempre della di lui persona.

49.

Il forestiere così una volta ricevuto potrà continuare ad intervenire col consenso del Conservatore, sempre accompagnato da uno dei Soci, anche per tutto il tempo in cui dimorerà in Como, purchè questo non ecceda un mese.

50.

Qualunque Socio ha il diritto di domandare alla Direzione che un individuo venga proposto per far parte della Società colle norme indicate al titolo IV.

51.

Ciascun Socio è tenuto al soddisfacimento delle tasse e contributi imposti dall'art. 7, i quali contributi in qualunque caso non potranno mai essere alterati.

TITOLO VI.

Delle proprietà, rendite e spese sociali.

52.

La vigilanza sulla conservazione e custodia del locale, dei mobili e dei libri ad uso della Società, ed alla medesima appartenenti, è devoluta alla Direzione, presso gli atti della quale esisteranno i cataloghi e le dichiarazioni di consegna degli oggetti indicati.

53.

La Direzione veglia parimenti sulla percezione delle tasse e dei contributi dei singoli Soci. Spirato un trimestre si farà consegnare dal Cassiere una nota di quei Soci che non avessero adempiuto alle proprie obbligazioni.

54.

Il Ragioniere è incaricato della contabilità della Società. Alle epoche determinate compila l'elenco delle rate dovute dai Soci, e lo presenta al Conservatore perchè sia passato col di lui visto al Cassiere per la esigenza. Liquida tutti i conti dei somministratori di concerto colla Direzione. Esamina il rendiconto del Cassiere, e comunica alla Direzione le proprie osservazioni. Tiene un registro di tutte le rendite e di tutte le spese della Società. Dispone e presenta alla Direzione il progetto del quadro preventivo di ciascun anno, e forma il bilancio consuntivo.

55.

Le somme d'introito vengono ricevute dal Cassiere. Esso tiene un esatto registro d'entrata e d'uscita.

56.

Per le somme che sono pagate alla Società il Cassiere tiene un apposito libro a bolletta *madre e figlia.*

Per le somme dovute dalla Società non si eseguisce pagamento se non sopra regolare mandato della Direzione, firmato dal Conservatore, dal Ragioniere e dal Segretario.

TITOLO VII.

Degl' inservienti.

57.

Il personale destinato in servizio delle sale è composto per ora da un cameriere e da due inservienti. La nomina e la dimissione sono fra le attribuzioni della Direzione. Lo stipendio è proposto dalla Direzione ed approvato dalla Società.

58.

Queste persone dipendono immediatamente dalla Direzione, e sono particolarmente sorvegliate dall' Economo della Società. Esse sono tenute a prestarsi agli ordini dei Soci presenti ogni qualvolta si tratti d'oggetti relativi alle loro incumbenze presso la Società, e non sieno applicate in servizio ordinario della Direzione.

59.

Sono particolarmente risponsali della custodia e conservazione dei mobili, degli utensili, e di tutto ciò che appartiene alla Società.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

60.

Un esemplare a stampa del presente Regolamento sarà consegnato a tutti i Soci, ed uno sarà esposto nelle sale della Società.

61.

L'elenco dei Soci verrà stampato e distribuito a ciascun Socio al principio d'ogni anno.

62.

Non sarà permesso di trasportare dalle sale alcuna gazzetta, alcuna opera, od alcuna carta appartenente o relativa alla Società.

63.

Compiuto il triennio, ogni Socio che vorrà cessare dalle obbligazioni assunte, e non appartenere ulteriormente alla Società, conseguirà la quota in danaro del residuo attivo che rispettivamente potesse competergli dietro le risultanze dell'ultimo bilancio, ferma però la formalità dell'art. 1.

Il presente Regolamento è stato adottato dalla Società del Casino nel Congresso generale da essa tenuto nelle sale dei ridotti di questo Teatro la sera del giorno 17 dicembre 1821.

Dalle Sale del Casino, il 12 novembre 1867.

IL CONSERVATORE
L. DE ORCHI.

IL SEGRETARIO
Avv. E. DELL' ORTO.



NOTE

(1) **Deliberazione sociale 20 febbraio 1830, con cui vennero indicate le persone che ponno far parte della Società:**

Essendosi da varii Soci promosso il dubbio sulla precisa interpretazione della qualità espressa nell'art. 1 del Regolamento del Casino colla denominazione di *Civili Cittadini*, la Direzione Amministrativa propone alla Società che debbano tenersi compresi nell'espressione accennata

1. I signori Nobili.
2. » Possidenti.
3. » Impiegati ed Ecclesiastici.
4. » Ufficiali Militari.
5. » Esercenti professioni liberali.
6. » Negozianti, giovani di studio e commessi principali di negozio.

E che quindi ogni individuo appartenente ad una delle classi enunciate (quando in esso convengano le altre qualità volute dal Regolamento) possa essere proposto a formar parte della Società, ritenuta esclusa qualsivoglia altra condizione di persone.

Si propone altresì che tale misura debba tenersi applicabile alle persone che, giusta le disposizioni degli articoli 47 e 48 del Regolamento, possono essere introdotte nel Casino, anche in occasione di feste da ballo, accademie ed altrettali divertimenti.

Approvata la proposta a pieni voti.

(2) Deliberazione sociale 26 febbraio 1829, con cui furono precisati i casi in cui la Direzione può permettere l'uso delle sale ad estranei in questo senso:

Si propone che l'art. 6 del Regolamento sia redatto in modo da attribuire alla Direzione amministrativa piena facoltà di concedere *alcune volte il libero uso* delle sale del Casino ad individui anche estranei alla Società pei trattenimenti indicati nell'articolo stesso.

Ritenuto che l'espressione letterale dell'articolo colla restrizione di *alcune volte*, ricorda alla Direzione le necessarie cautele da osservarsi nel concedere l'uso accennato; ritenuto l'intendimento della Società nel congresso generale tenuto nel giorno 17 dicembre 1821, intendimento concordemente attestato da più Soci che hanno preso parte alla discussione e sanzione dell'articolo stesso, la Società, interprete legale del proprio Regolamento, dichiara essere facoltativo ai suoi Rappresentanti il permettere che l'uso delle sale del Casino possa alcune volte essere accordato pienamente e liberamente pei fini ed oggetti contemplati nell'articolo indicato, purchè ciò sia fatto colle dovute cautele, e combinato sempre col decoro della Società medesima.

(3) Per deliberazione sociale 10 dicembre 1859 questa tassa venne ragguagliata ad italiane L. 17. 28.

(4) Colla stessa deliberazione sociale il canone annuo fu ragguagliato ad italiane L. 31.

(5) Deliberazione sociale 17 dicembre 1865, che cambia l'epoca dell'anno sociale:

L'anno sociale cominciato col 6 marzo 1866 finirà col 31 dicembre detto anno, per cui in avvenire l'anno sociale continua coll'anno solare, e comincierà quindi al 1 gennaio per finire al 31 dicembre di ogni anno solare, e i contributi dei Soci scadono al 1 gennaio ed al 1 luglio d'ogni anno.

(6) Con deliberazione sociale 13 aprile 1860 fu approvato un Regolamento per i Soci straordinari, i cui effetti furono estesi nel 1862 in adunanza generale a tutti gli Impiegati dello Stato. Eccone il tenore:

Regolamento per i Soci straordinari della Società.

1. Gli Ufficiali dell'Esercito nazionale possono essere ammessi come Soci straordinari.

2. Fanno parte della Società quando siano proposti da un Socio ed ammessi dalla Direzione.

3. Il loro contributo è di italiane L. 15. 50 al semestre a far tempo dalla lettera di ammissione.

4. Tali Soci cessano dall'appartenere alla Società con rinuncia scritta, data 15 giorni prima della scadenza del semestre. L'ommissione della rinuncia obbliga il Socio ad un altro semestre.

5. I Soci straordinari partecipano dei diritti ed obblighi conferiti agli altri Soci dal Regolamento e relative deliberazioni, tranne il diritto di votare nelle adunanze sociali e la eleggibilità a cariche nella Direzione. Non pagano contributo di primo ingresso, e quindi non partecipano ai dividendi sociali.

INDICE DEI TITOLI

